



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso in appello n. 7007 del 2010, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12; Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

***contro***

Provincia di Pescara, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Alberto Inzaghi, con domicilio eletto presso Guido Alberto Inzaghi in Roma, via dei Due Macelli, 66;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 3543 del 29 luglio 2010;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 il consigliere Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Guido Alberto Inzaghi e l'avv. dello Stato G. Aiello;

considerato che, nel sommario esame proprio della fase cautelare, appare sostenibile la ricostruzione che annette agli enti territoriali la legittimazione a tutelare gli interessi incisi dal decreto gravato, atteso che gli effetti dell'imposizione tariffaria, determinando mutamenti nei flussi di traffico, comportano conseguenze in ambiti disciplinari (quali la circolazione stradale, il governo del territorio, ecc.) in cui sono rinvenibili attribuzioni proprie o concorrenti degli enti territoriali;

considerato che gli enti territoriali ricorrenti in primo grado possono pertanto vantare una legittimazione ad agire nei limiti in cui il provvedimento gravato incida nel proprio ambito spaziale di competenza, in questo senso differenziandosi dalle associazioni consumeristiche, che possono invece giovare ex lege di una legittimazione non confinata territorialmente qualora si verta in provvedimenti che incidono sui diritti delle categorie da queste tutelate;

considerato che quindi l'ordinanza gravata deve essere interpretata nel senso di riferirsi non all'intero territorio nazionale, ma solo ai singoli segmenti stradali interessanti gli ambiti spaziali degli enti territoriali ricorrenti;

considerato che, in relazione ai profili del fumus boni iuris, non pare errata la valutazione operata dal giudice di prime cure, che ha sottolineato l'incompatibilità della disciplina dettata dal decreto gravato con i principi derivanti dal diritto comunitario;

P.Q.M.

Respinge l'appello (ricorso numero: 7007/2010).

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2010 con l'intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Vito Poli, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2010

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7007/2010) è stata trasmessa al .....

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma .....

IL DIRIGENTE